



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

RU 47927

Rif.:

Allegati:

Roma, 10 novembre 2008

Alle Direzioni Regionali dell' Agenzia
delle Dogane

LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

e per conoscenza:

Agli Uffici di diretta collaborazione del
Direttore

SEDE

Alle Aree centrali
SEDE

Al Dipartimento delle Finanze
Via Pastrengo n. 22
00187 ROMA
(fax 06/47603910)

Al Comando generale della Guardia
di Finanza - Ufficio operazioni
Viale XXI aprile n. 55
00162 ROMA
(fax 06/44223745)

Alle Regioni a statuto ordinario

Alle Regioni a statuto speciale

Alle Province autonome di
TRENTO
BOLZANO

All' E.N.I.
P.le Mattei n.1
ROMA
(fax 06/59825995)

All'Unione Petrolifera
Via del Giorgione n. 129
ROMA
(fax 06/59602925)

All' Assopetroli
Largo dei Fiorentini n. 1
ROMA
(fax 06/6861862)

Alla Federpetroli
P.za S. Giovanni n. 6
FIRENZE
(fax 055/2381793)

All' Assocostieri
Via di Vigna Murata n. 40
00143 ROMA
(fax 06/5011697)

All' Assogasliquidi
V.le Pasteur n. 10
ROMA
(fax 06/5919633)

OGGETTO: Decreto 6 agosto 2008, n. 165, "Regolamento concernente le modalità di concessione dell'agevolazione prevista dal punto 15 della Tabella A allegata al testo unico delle accise, approvato con il decreto legislativo n. 504/1995, per l'impiego del GPL negli impianti centralizzati per usi industriali".

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 2008 è stato pubblicato il testo del regolamento di cui al decreto in oggetto menzionato.

Il suddetto regolamento, entrato in vigore in data 9 novembre 2008, sostituisce il precedente regolamento di cui al decreto ministeriale 26 gennaio 1972 che, a norma dell'art. 10, comma 2, del decreto n. 165/2008 viene abrogato.

Ciò premesso, nel far riserva di fornire ulteriori e più dettagliate precisazioni, si richiama all'attenzione dell'utenza interessata e degli Uffici di questa Agenzia la disposizione di cui al comma 1 del sopracitato art. 10.

Per effetto della norma suddetta le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto 26 gennaio 1972 rimangono valide purché i soggetti titolari degli impianti centralizzati, ad oggi autorizzati, provvedano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto in oggetto ad integrare, ove necessario, con le

indicazioni e gli allegati di cui all'art. 3 del ripetuto decreto n. 165, la documentazione presentata.

Il Direttore dell' Area Centrale
Ing. Walter De Santis
*Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2,
del D.Lgs. n. 39/93*